

REGOLAMENTO (CE) N. 148/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 129/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 129/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 120 000 tonnellate di farina di frumento tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 129/96, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.